

UNIVERSITA' DI FOGGIA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020, coma da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77/2021, per l'affidamento del servizio di "Progettazione e sviluppo, di un portale digitale finalizzato al perseguimento degli obiettivi e delle attività di innovazione interdisciplinare" del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia
CIG 948530407C

TRA

L'Università di Foggia (*di seguito nominata, per brevità, anche "UniFg"*), con sede legale in Foggia Via Gramsci 89-91, Cod. Fisc. n. 94045260711, in persona di ROMEI TERESA, nata a San Severo (FG) il 04/02/1972, codice fiscale RMO TRS 72B44 I158K nella qualità di Direttore Generale, preposto alla sottoscrizione del presente contratto (*scrittura privata*), in nome e per conto della predetta Unifg,

E

L'Impresa E.RATIO Srl (*di seguito nominata per brevità anche "Fornitore"*) con sede legale in Altamura (BA) 70022 alla via Bari n. 150 Cod. Fisc. e P. IVA 06755470728, in persona del sig. LORUSSO Giovanni, nato ad Altamura (BA) 70022 il 25/10/1978, cod. fisc. LRSGNN78R25A225K, nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Impresa, di seguito denominata anche "Impresa" o "Appaltatore"

PREMESSO CHE:

- che con DDG n. 767/2022 prot. n. 0058866 - X/4 del 10/11/2022 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77/2021 per l'affidamento del servizio di *“Progettazione e sviluppo, di un portale digitale finalizzato al perseguimento degli obiettivi e delle attività di innovazione interdisciplinare”* del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co.4, lett. b), del Codice dei Contratti, per un importo complessivo a base di gara pari a € 191.256,00 al netto di IVA al 22%, in un unico lotto;
- che, in esecuzione del predetto decreto, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società E.RATIO Srl la quale ha offerto il prezzo di € 181'693,20 (centoottantunomilaseicentonovantatre/20) al netto dell'IVA nel rispetto dei criteri enunciati nel Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Tecnico;
- che con DDG n. 44 - prot. n. 5259 X/4 - del 19 gennaio 2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e la procedura è stata aggiudicata al *“Fornitore”*;
- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dal *“Fornitore”* in fase di gara, risultando veritiere;
- che il possesso dei requisiti del *“Fornitore”* è stato verificato positivamente dal Responsabile del Procedimento con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

- che, nell'ambito dei controlli prescritti dal D. Lgs. 159/2011, è stata acquisita la documentazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) Prefettura di Foggia;
- che il "Fornitore" ha presentato polizza assicurativa a titolo di costituzione di cauzione definitiva;
- che l'Impresa dichiara:
 - di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
 - di ben conoscere l'oggetto del servizio che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato;
 - di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all'appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
 - di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

art. 1. - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

art. 2. - Norme che regolano il servizio

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente servizio sarà regolato dalle seguenti norme:

- Disciplinare/Lettera invito,
- Disciplinare Tecnico,
- Offerta Economica
- Offerta Tecnica
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportati, sebbene non materialmente allegati. In caso di contrasto normativo, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- Contratto;
- Disciplinare Tecnico;
- Disciplinare/Lettera invito;
- Offerta Economica;
- Offerta Tecnica;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico o dal Disciplinare/Lettera invito, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell'Appaltatore del presente contratto.

art. 3. - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di una Piattaforma Digitale per il Dipartimento di Economia (PDDE). Tali prestazioni sono specificatamente indicate nel Disciplinare Tecnico ed Offerta Tecnica i quali si intendono integralmente richiamati, sebbene non materialmente allegati e, pertanto, costituiscono parti integranti del presente contratto.

art. 4. - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale di collaudo.

L'UniFg si riserva, comunque, il diritto unilaterale di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 1671 del c.c. con pagamento delle spese vive sostenute dall'Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel citato articolo.

art. 5. - Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € 181'693,20 (centottantunomilaseicentonovantatre/20) IVA esclusa.

art. 6. - Pagamenti e penali

L'UniFg provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013: l'emissione della fattura è subordinata all'esito positivo del collaudo/verifica di conformità dei servizi/forniture e al successivo rilascio, da parte dell'UniFg entro i tempi previsti della normativa vigente, del relativo certificato di pagamento o documento equipollente.

Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte dell'UniFg, della regolare esecuzione del servizio.

Per ogni ritardo rispetto ai termini riguardanti la tempistica delle lavorazioni trova applicazione quanto previsto nel Disciplinare tecnico (art. 2.7.5.3.), salva la facoltà dell'UniFg di chiedere la risoluzione del contratto.

art. 7. - Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore

Si dà atto che il compenso pattuito all'art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all'esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

L'impresa si obbliga a mettere a disposizione dell'UniFg e del Direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria, anche tecnica (ad es. progetto, manuali, ...), all'erogazione del servizio, garantendo piena collaborazione per tutte le fasi del citato affidamento, inclusa l'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga formalmente a manlevare l'UniFg da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi incaricati dallo stesso connesso con l'intervento realizzato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, pretese e/o richieste dei subappaltatori, dei cottimisti, dei fornitori, dei lavoratori dipendenti e/o autonomi, con particolare riferimento a salari, stipendi, contributi, trattamenti di fine rapporto, ecc.), nonché di eventuali terzi

danneggiati, al riguardo esonerando espressamente da qualunque responsabilità l'UniFg.

In particolare, l'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato agli utenti fruitori della piattaforma in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti (come, ad esempio, le difficoltà tecniche inerenti l'upload o il download su/da Piattaforma di atti e/o documenti), errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede all'UniFg, senza riserva, il diritto di proprietà intellettuale di tutti i software e i relativi codici sorgente sviluppati dallo stesso per la progettazione, sviluppo e manutenzione della piattaforma, attribuendo all'UniFg integralmente tutti i diritti di sfruttamento economico connessi e riconoscendola quale unica legittimata alla registrazione dei codici sorgenti presso le competenti autorità.

Per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e patrimoniale dell'UniFg, l'Impresa si obbliga alla riservatezza nei confronti di tutte le informazioni tecniche del programma acquisite per lo sviluppo del sistema applicativo. All'appaltatore è espressamente vietato cedere a qualunque titolo a terzi, in tutto o in parte, i manufatti realizzati per l'UniFg.

L'impresa garantisce all'UniFg la modifica di tutte le componenti software eventualmente utilizzate, assumendo le responsabilità derivanti dall'eventuale adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'UniFg.

Tutto il software applicativo appositamente realizzato per l'esecuzione della presente fornitura:

- dovrà essere consegnato in formato "sorgente", a meno degli eventuali prodotti software di mercato o open-source le cui licenze d'uso precludano il rilascio nel predetto formato;
- resterà di esclusiva proprietà dell'UniFg alla scadenza del collaudo;
- dovrà essere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, realizzazione, test, configurazione e amministrazione, manuali utente, in conformità con quanto indicato nel Disciplinare tecnico. La lista non si intende esaustiva e potrà essere ampliata secondo le necessità dall'UniFg previa comunicazione scritta.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo in materia di proprietà del software sopravvivono alla scadenza e/o alla risoluzione del contratto.

Inoltre, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione anticipata, l'impresa dovrà obbligatoriamente fornire, a propria cura e spese, all'UniFg o al futuro eventuale gestore del servizio, la collaborazione necessaria alla presa in carico, trasferimento e catalogazione di tutte le informazioni e i documenti contenuti nel Cloud Storage in maniera tale da assicurarne l'integrità e la successiva corretta indicizzazione.

art. 8. - Variazioni

Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l'esecuzione dell'appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto

del contratto, varianti che l'Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti. Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.

art. 9. - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente.

Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Il subentro all'appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e l'UniFg, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.

art. 10. - Clausola sociale

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in

materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà all'UniFg di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore dell'UniFg medesima.

art. 11. - Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

L'Appaltatore, altresì, solleva l'UniFg da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti,

invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'UniFg dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

art. 12. - Controlli in corso di esecuzione

E' facoltà dell'UniFg di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.

art. 13. - Rispetto della normativa antimafia

Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva dell'UniFg di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi

antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

art. 14. - Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva

Oltre ai casi previsti dal presente contratto, dal Disciplinare Tecnico e dal Disciplinare/Lettera invito, tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell'Appaltatore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente. In particolare, è in facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- c) nel caso di emanazione nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all'art. 10 del presente contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 17;

f) in caso di cessione totale o parziale del contratto, nonché in caso di subappalto, subappalto parziale o totale, effettuato al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente;

g) l'assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 13 del presente contratto, compreso il caso previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/11 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 18.

Inoltre, il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi prevista dall'art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero qualora, all'esito dei controlli e delle verifiche di legge, risulti il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E', inoltre, in facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall'Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'UniFg.

art. 15. - Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo dell'UniFg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell'Appaltatore.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore crede di avere diritto.

Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel Disciplinare tecnico o nel Disciplinare/lettera invito.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione del contratto sotto la

pena di risoluzione del contratto, risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Committente.

La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Committente adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

L'espletamento di ogni azione da parte dell'Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.

art. 16. - Foro competente

Qualsiasi controversia - di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Foggia.

art. 17. - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti dell'UniFg anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs. 101/2018.

In particolare l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'UniFg potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE da parte dell'UniFg, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dello svolgimento del presente contratto.

art. 18.- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

art. 19. - Spese

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'Impresa.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia,

Per l'UniFg

Per l'Impresa

Dr.ssa Teresa ROMEI

Sig. Giovanni LORUSSO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l'appalto), 3 (Oggetto), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell'appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore), 8 (Variazioni), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Clausola sociale), 11 (Tutela contro azioni di terzi), 12 (Controlli in corso di esecuzione), 13 (Rispetto della normativa antimafia), 14 (Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva),

15 (Risoluzione controversie), 16 (Foro competente), 17 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 19 (Spese).

Il sottoscritto sig./dott. LORUSSO Giovanni, in qualità di legale rappresentante/procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di sopra elencate